

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Nicola Papa

IL SEGRETARIO
Gian Franco Ferraris

Il Sottoscritto Segretario dell'Unione Montana, visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
è affissa all'Albo pretorio il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000).

Ponti, li

IL SEGRETARIO
Gian Franco FERRARIS

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000).

Ponti, li

IL SEGRETARIO
Gian Franco FERRARIS

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione
 è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000).
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Ponti, li

IL SEGRETARIO
Gian Franco FERRARIS

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

SEDE: 15010 PONTI (AL)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 13 del 22.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE COMUNALI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **aprile** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze dell'Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
Papa Nicola	X	
Garbarino Mauro	X	
Morena Mario	X	
Pesce Gianguido	X	

con l'intervento e l'opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile

PREMESSO:

- che ai sensi e in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, alla L.R. 03/04/1989 n. 20, alla L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i. ed ai rispettivi provvedimenti collegati e attuativi, i Comuni sono delegati a svolgere funzioni amministrative in materia di paesaggio;
- che in ottemperanza agli artt. 146, comma 6, e 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, la Regione Piemonte ha subordinato l'esercizio della delega ai Comuni, circa le autorizzazioni paesaggistiche, alla istituzione e alla disciplina della Commissione Locale per il Paesaggio e alla netta distinzione delle attività e dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica da quelli in materia urbanistico-edilizia, ai sensi degli artt. 3 comma 2, e 4 della L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i. e secondo gli attuativi criteri obbligatori stabiliti dall'allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229, come modificato con D.G.R. 16/12/2008 n. 58-10313;
- che l'art. 7 comma 2 della L.R. 01/12/2008 n. 32, come modificata dalla L.R. 27/01/2009 n. 3, attribuisce altresì alla suddetta Commissione Locale per il Paesaggio il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma 15 della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- che, per quanto concerne le eventuali procedure di cui all'art. 32 della ex Legge n. 47/1985 (condono edilizio), come specificato nel Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, protezione Civile ad oggetto "Chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di paesaggio contenute nelle leggi regionali 22 dicembre 2015 n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) e 29 dicembre 2015 n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie), art. 3, "Il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 26/2015, amplia le deleghe ai comuni – e alle loro forme associative – attribuendo agli stessi il rilascio del parere in sanatoria previsto dall'art. 32 della L.R. 47/1985 per tutti gli interventi oggetto di condono edilizio negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, già parzialmente delegato ai comuni dalla L.R. 33/2004 in occasione del cd. "terzo condono".
Pertanto, le istanze di rilascio del parere ex art. 32 L. 47/1985 trasmesse in Regione successivamente al 23/12/2015 vengono restituite per competenza al comune interessato.
Si specifica ancora che, in assenza della previsione di una disciplina specifica per il procedimento di rilascio del parere in oggetto in area vincolata, nel rispetto delle regole dell'analogia giuridica si ritiene che trovi applicazione il procedimento previsto dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che prevede l'espressione del parere vincolante del Soprintendente. Si specifica inoltre che il rilascio del parere di cui all'art. 32 della L. 47/1985 è delegato anche ai comuni non dotati di commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 148 del Codice, considerata la analogia con il procedimento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del Codice stesso, per il cui esercizio non è richiesto il parere delle citate commissioni".
- che per lo svolgimento delle competenze sopra elencate appare scarsamente economico per ciascun Comune organizzare in proprio un apposito servizio, risultando più conveniente la gestione in forma associata delle predette funzioni;
- che peraltro la Regione Piemonte, come si evince dai disposti della stessa L.R. 32/2008 e dai criteri stabiliti dall'Allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229, ha indicato l'esercizio associato delle funzioni in argomento quale forma auspicabile e preferibile in quanto consente una maggiore economicità e semplificazione dell'attività amministrativa e una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggior respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;

EVIDENZIATO come tale forma di gestione rappresenti una valida soluzione in quanto prevede la razionalizzazione dei servizi associati al fine di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, la produzione di servizi aggiuntivi altrimenti non attivabili e la ottimizzazione delle risorse produttive;

CONSIDERATO che i Comuni di CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, SPIGNO MONFERRATO facenti parte dell'Unione Montana, per le loro piccole dimensioni, hanno a difficoltà a gestire in modo efficiente le funzioni amministrative comunali in materia di paesaggio;

RILEVATA l'opportunità di provvedere allo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative comunali in materia di paesaggio con l'obiettivo di assicurare una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi;

CONSIDERATO che ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative comunali in materia di paesaggio è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 267/2000 e approvare apposito Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento del servizio in forma associata, in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, alla L.R. n. 20/1989 e alla L.R. n. 32/2008 e s.m.i.;

RAVVISATA l'opportunità che, in base alle proprie disponibilità tecniche e gestionali, l'Unione Montana possa effettuare il servizio anche a Comuni non appartenenti all'Unione Montana ma che sono parte integrante del sistema geografico e socio-economico della stessa;

DATO ATTO che, all'uopo, è stata predisposta apposita bozza di Regolamento e Convenzione tra l'Unione Montana stessa e i Comuni associati per la Gestione Associata delle funzioni amministrative comunali in materia di paesaggio;

DATA lettura della suddetta bozza di Convenzione composta dalle premesse e da nr. 10 articoli e del Regolamento composto da nr. 10 articoli, e ritenuti entrambi meritevoli di approvazione;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di approvare **la Convenzione e il Regolamento per l'esercizio in forma associata delle funzioni paesaggistiche comunali**, nel testo composto dalle premesse e da nr. 10 articoli per quanto riguarda la Convenzione e nr. 10 articoli per quanto riguarda il Regolamento, quali risultano dagli allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che i succitati Convenzione e Regolamento avranno la durata di **cinque anni** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e saranno rinnovabili per altri cinque anni;

Infine, la Giunta dell'Unione Montana, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.